



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO N. 1 SCHEMA CONVENZIONE QUADRO

**Convenzione quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere – universitarie, per l'attuazione dell'art. 13 L.R. n. 1 del 19 gennaio 2011 (finanziaria 2011).**

### **Premesso**

che l'art. 13 della legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2011, ai commi 4, 5, 6 e 7, introduce un intervento volto a far fronte alla crisi di liquidità delle imprese sarde da attuarsi mediante la cessione pro soluto dei crediti accertati e scaduti vantati verso le aziende sanitarie attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra creditori e banche;

che lo strumento operativo individuato per assicurare l'anticipazione dell'intero credito o di una sua parte è quello della cessione pro soluto, procura all'incasso o altro atto analogo, da parte dei soggetti creditori (imprese, in qualunque forma costituite, ed enti di diritto privato che abbiano in Sardegna la sede legale o una stabile organizzazione e propri dipendenti ivi residenti, nonché delle altre persone fisiche comunque residenti in Sardegna) a banche o intermediari finanziari, autorizzati dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa e operanti nel territorio regionale, previa certificazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito da parte dell'ente debitore (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie della Sardegna);

che i singoli atti di cessione tra imprese creditrici e banche devono essere stipulati in base ad apposita convenzione quadro predisposta dall'Assessorato affari generali, personale e riforma della Regione, con delega di pagamento notificata al debitore e con garanzia e costo dei relativi interessi e degli oneri accessori a carico della Regione;

che tra la Regione e le aziende sanitarie debtrici deve essere stipulata un'apposita convenzione che assicuri la sussistenza del credito non oltre trenta giorni e la verifica della recuperabilità del credito della Regione entro i due esercizi che seguono la cessione;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Rilevato**

che le risorse finalizzate a far fronte alle spese previste per l'attuazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 13 delle legge regionale in oggetto, e valutate in complessivi euro 10.000.000 (diecimilioni/00), sono contenute all'interno del capitolo SC05.0032 - UPB S05.01.001;

che tali risorse possono essere utilizzate esclusivamente nella forma del trasferimento alle aziende sanitarie;

che occorre, quindi, procedere all'assegnazione di tali risorse in quota parte a ciascuna azienda sanitaria, al fine di garantire alle imprese creditrici di fare ricorso alla cessione pro soluto dei propri crediti accertati e scaduti alle banche o intermediari finanziari, qualora al momento della presentazione del giustificativo di spesa alle aziende sanitarie queste non siano in grado di provvedere con le disponibilità di cassa;

**Precisato**

che i criteri da utilizzare per procedere all'attribuzione della quota parte di quanto disponibile per questa finalità nel bilancio regionale 2011 devono essere gli stessi già utilizzati per l'attribuzione alle aziende sanitarie delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente anno 2010, secondo quanto previsto dalle delibere di Giunta Regionale n. 40/16 del 16 novembre 2010, n. 9/11 del 22 febbraio 2010 e la n. 13/21 del 15 marzo 2011, con le quali si è definita la quota di risorse destinate a finanziare la spesa corrente delle aziende sanitarie;

che tale ripartizione tiene conto di una serie di criteri, già condivisi con la competente Commissione del Consiglio Regionale, mediante i quali definire il fabbisogno di parte corrente di ogni azienda sanitaria, e di conseguenza l'assorbimento di risorse finanziarie;

che dall'applicazione di tale procedura, per la cui analisi di dettaglio si rimanda alle richiamate delibere di Giunta Regionale, risultano i seguenti pesi per ogni azienda sanitaria regionale:

<b>Azienda Sanitaria</b>	<b>Attribuzione % di F.S.R.</b>
Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari	17,34%
Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia	7,28%
Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro	9,69%
Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei	3,06%
Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano	8,00%



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri	4,40%
Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia	7,14%
Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari	29,02%
Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari	5,49%
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari	4,42%
Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari	4,16%

che tale metodo di ripartizione risulta il più corretto anche per definire la quota di spettanza di ogni azienda rispetto alle risorse disponibili nel Bilancio regionale per le finalità di cui alla richiamata legge.

**Tutto ciò premesso e considerato si stipula quanto segue**

**Art. 1 - Oggetto**

La presente convenzione riguarda la promozione di accordi tra le aziende sanitarie, i creditori e le banche al fine di consentire alle imprese creditrici di fare ricorso alla cessione pro soluto dei propri crediti accertati e scaduti a banche autorizzate dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa ed operanti nel territorio regionale, qualora, al momento della presentazione del giustificativo di spesa alle aziende sanitarie, queste non siano in grado di provvedere con le disponibilità di cassa.

Le risorse finalizzate a far fronte alle spese previste per l'attuazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art.13 della legge regionale n. 1 del 2011, valutate in complessivi euro 10.000.000 (diecimilioni/00) e contenute all'interno del capitolo SC05.0032 - UPB S05.01.001, sono, in base ai succitati criteri, così ripartite tra le aziende sanitarie:

<b>Azienda Sanitaria</b>	<b>Importo assegnato</b>
Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari	1.734.447,07
Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia	728.156,15
Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro	968.957,02
Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei	306.484,81
Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano	800.086,43



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri	440.456,35
Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia	713.653,44
Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari	2.901.742,15
Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari	549.186,18
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari	441.031,58
Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari	415.798,82
<b>TOTALE</b>	<b>10.000.000,00</b>

**Art. 2 - Obblighi delle aziende sanitarie**

Le aziende sanitarie si impegnano a:

1. utilizzare le risorse trasferite, costituite in un fondo, esclusivamente per le finalità di cui alla legge regionale in oggetto, secondo le modalità previste dalla stessa e dalla normativa nazionale di riferimento;
2. effettuare i rimborsi alle banche con le risorse appositamente attribuite dalla Regione con il presente provvedimento
3. rilasciare al creditore, a seguito degli opportuni riscontri e verifiche, un provvedimento di certificazione del credito che impegna la stessa azienda a rimborsare all'istituto cessionario l'importo anticipato, entro centottanta giorni dalla data della certificazione. Il limite quantitativo massimo di crediti certificabili da parte di ciascuna azienda sanitaria corrisponde alle disponibilità trasferite con il presente provvedimento.
4. presentare all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale un rendiconto sull'utilizzo dei fondi;
5. assicurare l'accertamento della sussistenza del credito non oltre trenta giorni, di norma in termini di silenzio assenso, e la verifica della recuperabilità del credito della Regione autonoma della Sardegna entro i due esercizi che seguono la cessione, anche in base alle somme che possono essere iscritte nei bilanci di previsione in base alla legislazione vigente.

**Art. 3 - Modalità e termini**

Le aziende sanitarie stipulano apposite convenzioni con le banche secondo lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

In base a tali convenzioni, le banche si rendono disponibili a sottoscrivere con i soggetti creditori, così come individuati dall'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2011, contratti di cessione pro soluto dei crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliero - universitarie della Regione Autonoma della Sardegna, previa certificazione degli stessi da parte della singola azienda sanitaria debitrice.

Allegati alla presente convenzione quali parti integranti e sostanziali:

- schema di convenzione tra azienda sanitaria e banche (allegato n. 2);
- modello di istanza del creditore per l'acquisizione della certificazione di sussistenza, liquidità ed esigibilità del credito (allegato n. 3);
- modello di certificazione del credito (allegato n. 4);
- modello di accettazione della cessione del credito (allegato n. 5).

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, li .....

**Per la Regione Autonoma della Sardegna**  
**Il Direttore generale della Sanità**

**Per le Aziende Sanitarie**

**I Direttori generali**